

Giustizia. Gli effetti del Dl sulle carceri: la misura alternativa è possibile per pene fino a quattro anni

Affidamento, meno vincoli

Liberazione anticipata con sconti aggiuntivi a effetto retroattivo



Giovanna Di Rosa

Dal limite di pena per il piccolo spaccio all'ampliamento dei reati che comportano l'espulsione. Il decreto legge, approvato martedì scorso dal Consiglio dei ministri (si veda il sole di giovedì 19 dicembre) prevede una vasta gamma di misure per affrontare l'emergenza carceri. Venendo al dettaglio delle nuove disposizioni, è prevista una prima modifica sull'utilizzo del bracciale elettronico durante gli arresti domiciliari. Esso deve ora essere applicato, salvo che (il giudice) lo ritenga non necessario. La norma inverte la regola precedente perché rende eccezione la non adozione di tale procedura di controllo. È prevista poi la semplificazione delle regole procedurali: tribunali e magistrati di sorveglianza possono procedere anche d'ufficio in alcune materie e de plano, salvo opposizione. Prefigurata anche una figura di reato di spaccio "di lieve entità", per evitare la concorrenza di aggravanti che portino al carcere mentre l'affidamento terapeutico può essere concesso più di due volte nella vita di una persona. Tale previsione riapre dunque la possibilità di vaglio al magistrato dell'adeguatezza del beneficio e si pone in un'ottica di effettivo recupero del tossicodipendente secondo la cura più appropriata.

Il decreto articola poi una serie di strumenti perché il detenuto possa avanzare istanze e reclami, scritti e orali ove ravvisi la violazione dei suoi diritti. Finalmente, dopo un vuoto legislativo durato anni e anni è resa piena alla giurisdizione delle decisioni del magistrato di sorveglianza che accolgono i reclami dei detenuti.

Le nuove norme consentono al magistrato di sorveglianza, nell'ipotesi di inadempimento a un suo provvedimento di ac-

coglimento di un reclamo, di ordinarne l'ottemperanza e disporre, su istanza di parte, persino una forma di risarcimento, fino a 100 euro al giorno, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

Venendo alle misure alternative, l'affidamento è consentito fino a quattro anni, rispetto ai tre precedenti. Si rimedia poi a un'altra nota disfunzione di sistema: al magistrato di sorveglianza che avesse ravvisato i presupposti per la concessione del beneficio in favore di un detenuto in via provvisoria era consentito di scarcerarlo, ma non di applicare provvisoriamente l'affidamento, mandando la persona totalmente libera. Ciò avveniva nonostante il soggetto avesse una pena residua da espriare e malgrado i vincoli dell'affidamento meglio provvedessero a gestire la persona "in sicurezza".

Altra norma di alleggerimento del sistema è quella che prevede il rilascio di autorizzazioni temporanee all'Uepe, pur stabilendosi contestualmente che sia data immediata comunicazione al magistrato, il quale dunque non perde il controllo della gestione della misura. I mutamenti delle posizioni giuridiche dei condannati sono poi deliberati con provvedimento monocratico e si dispone la possibilità di uso dei mezzi di controllo elettronici anche durante le misure alternative.

Il piatto forte del decreto, è comunque il regime della liberazione anticipata. Per i due anni successivi al decreto, inclusi i semestri in corso di espiazione al 1° gennaio 2010, la liberazione anticipata, che oggi determina una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre espriato per un totale dei 90 attuali, comporterà un aumento ulteriore di 60 giorni in presenza di accertamento sulla prova di partecipazione alla rieducazione. Decreto con effetto retroattivo per i condannati che proseguano nella prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Per i condannati per i reati di più pesante allarme sociale (articolo 4-bis dell'Op), si

richiede la prova di un concreto recupero sociale.

È poi istituita la figura del garante nazionale dei diritti dei detenuti. Le norme conclusive tutelano l'accesso al lavoro perché prevedono un regime di agevolazione fiscale per il 2013 per le imprese che assumono detenuti.

È evidente che queste previsioni sono immediatamente operative, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La magistratura, in particolare quella di sorveglianza, è pienamente investita di un carico di responsabilità nuovo nell'adottare questi urgenti provvedimenti, previa adeguata istruttoria. L'avvocatura, dal canto suo, potrà collaborare, sia proponendo le istanze, sia favorendo l'emissione dei relativi provvedimenti attraverso la produzione della documentazione necessaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

